



Coordinamento Progetti e Grandi Opere

ACEA ATO 2 S.p.A.

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza speciale per il PNRR

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Alla cortese attenzione

Soprintendente Speciale per il PNRR

Dott. Luigi La Rocca

Ach. Esmeralda Valente

Arch. Rocco Rosario Tramutola

Arch. Manuela Maria Praticò

E per Conoscenza

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'Area
Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti

PEC: sabap-met-rm@pec.cultura.gov.it

Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio

Servizio II, Servizio III

PEC: dg-abap.servizio2@cultura.gov.it

PEC: dg-abap.servizio3@cultura.gov.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

PEC: va@pec.mite.gov.it

Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

PEC: compniec@pec.mite.gov.it

Commissario Straordinario

Ing. Massimo Sessa

PEC: consiglio.superiore@pec.mit.gov.it

Oggetto: Procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art 44 del DL 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 e s.m.i., "Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera" ai fini dell'approvvigionamento della città metropolitana di Roma - CUP G33E17000400006 - "NUOVO TRONCO SUPERIORE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA – dalle Sorgenti alla Centrale di Salisano".
Indizione della conferenza di servizi ai sensi degli artt. 44, co. 4 e seguenti DL 31 maggio 2021, n. 77, e l4-bis legge 7 agosto 1990 n. 241.
Riscontro nota del MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – prot. n. 188 del 05-01-2023

ACEA ATO 2 S.p.A.

Facendo seguito alla nota del MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativamente al progetto e al procedimento in epigrafe, trasmessa alla scrivente con nota prot. n. 188 del 05/01/2023, protocollata in entrata da questa società con prot. n. 0014480/23 del 09/01/2023, si rileva quanto segue:

- in data 11/09/2019 con nota prot. n. 3217 (Allegato n. 1), Acea Elabiori S.p.A., in qualità di incaricato della progettazione da Acea Ato2 S.p.A., ha trasmesso la richiesta di rilascio del parere di competenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti riguardo alle opere del Nuovo Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera;
- in data 07/11/2019 con nota prot. n. 15392 (Allegato n. 2), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti ha reso il **“Parere di merito archeologico ex art 25 D. lgs. 50/2016”** nei seguenti termini: **“in ragione delle peculiari caratteristiche dell’opera e dell’iter autorizzativo ad essa inerente, nell’impossibilità di svolgere come d’ordinario indagini archeologiche preventive alla realizzazione dell’opera nei punti in cui le caratteristiche di essa pure lo consentirebbero (piana di San Vittorino, attraversamento delle valli del Salto, del Turano e del Torrente delle Molette, nonché al termine del tracciato in comune di Salisano), prescrive l’esecuzione di esse nella fase di attuazione progetto, ove eventuali varianti e i susseguenti adempimenti le situino, anche in difformità alla ubicazione delle aree interessate nella progettazione esaminata. Ciò, pur potendosi sin d’ora escludere interferenze con manufatti e siti d’interesse archeologico noti al presente, determinerà un margine di rischio nelle risultanze di dette indagini, da valutare all’occorrenza, dovendosi contemperare le istanze della tutela del patrimonio eventualmente messo in luce con quelle della fattibilità dell’opera”**;
- in data 11/12/2020 Acea Elabiori S.p.A., di propria iniziativa, ha ripreso l’interlocuzione fattiva con la Soprintendenza competente che si è concretizzata con un sopralluogo con il Soprintendente locale Dott. Betori in data 30/11/2020; l’esito del sopralluogo ha permesso di concordare con la Soprintendenza competente un Piano delle Indagini Archeologiche (Allegato n. 3), approvato in data 15/12/2020 con nota prot. n. 16184 (Allegato n. 4);
- in data 09/04/2021 con nota prot. n. 0279920/21 (Allegato n. 5), Acea Ato2 S.p.A. ha trasmesso la documentazione redatta dall’archeologo a seguito delle indagini eseguite **“ai fini del rilascio del parere definitivo di competenza riguardo alle opere in oggetto”** alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- in data 11/05/2021 con nota prot. n. 5564 (Allegato n. 6), la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti ha trasmesso la nota conclusiva dell’iter **“Piano indagini archeologiche preventive in alcuni punti del tracciato (Cittaducale; S. Giovanni Reatino). Parere di competenza con prescrizioni.”** specificando che: **“si prende atto dei risultati delle sei indagini archeologiche preventive, due delle quali effettuate con intervento di scavo, le altre in forma di indagini non invasive, osservando e prescrivendo quanto segue...”**
- il parere reso dal Nucleo di Alta Consulenza in data 16/12/2022 prot. 0016/U NAC (Allegato n. 7) precisa che **“poiché l’art. 29 non contiene una disposizione specifica circa un ipotetico riesame, o una rinnovazione, dei pareri già resi dagli organi ordinari, a quel tempo competenti per territorio e**

ACEA ATO 2 S.p.A.

per funzione, del Ministero (tale era allora la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti), ne viene che la cura dell'interesse all'archeologia preventiva si è congruamente esaurita nel detto parere dell'11 maggio 2021 e che – anche per ragioni di speditezza, che divengono fondamentali nell'attuazione degli interventi PNRR - non vi è necessità alcuna di rinnovarla, pur nella sopravvenuta operatività dell'art. 44”;

- in data 29/12/2022 Acea Ato2 S.p.A. ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria relativa al sottoprogetto “Nuovo Tronco Superiore Acquedotto del Peschiera”, nella quale, sulla scorta del parere reso dal NAC il 16/12/2022, si è precisato che si ritiene a tutti gli effetti valido ed efficace il parere archeologico reso in data 11/05/2021 dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma e per la Provincia di Rieti;
- in data 05/01/2023 con nota prot. n. 188, la Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha riportato quanto segue “*nelle more di ulteriori informazioni e approfondimenti che verranno acquisiti direttamente presso la Soprintendenza competente, questo Ufficio ritiene che l'atto sopra richiamato (prot.n.5564/2021), per contenuto e oggetto, non possa essere considerato - in alcun modo - assorbente del complesso delle attività relative alle procedure di cui all'art.25 del D.Lgs.n.50/2016 sulla totalità del tracciato, conseguentemente, il parere ex art.25 del D.Lgs.n.50/2016 deve essere ancora acquisto in merito al progetto in argomento”;*
- il parere reso dal Nucleo di Alta Consulenza in data 19/01/2023 con nota prot. n. 0017/U NAC (Allegato n. 8) precisa che “... non si possa seriamente dubitare del fatto che il parere già reso dalla Soprintendenza l'11/05/2021, anteriormente alla creazione della Soprintendenza speciale PNRR, sia pienamente valido ed efficace ai fini del procedimento de quo. (...) La nota della Soprintendenza Speciale PNRR incorre in un grossolano errore indotto dall'espressione letteralmente impiegata (...) allorquando si fa riferimento al “Piano indagini archeologiche preventive in alcuni punti del tracciato (Cittaducale; S Giovanni reatino)”. (...) ha evidentemente indotto la Soprintendenza Speciale PNRR a ritenere che il parere non fosse stato ancora definitivamente reso in quanto dovevano essere ancora effettuati ulteriori saggi, da svolgere nelle restanti parti del territorio interessate dalla “totalità del tracciato”. (...)”

La compiuta ricostruzione del procedimento seguito dimostra peraltro come il parere definitivo sia stato in realtà rilasciato già nel 2019 (...).”

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si invita Codesta Spettabile Soprintendenza a condividere la validità del parere reso dalla Soprintendenza territorialmente competente con le note prot. n. 15392 del 07/11/2019 e prot. n. 5564 del 11/05/2021, superando le riserve espresse nella Vs. nota n. 188 del 05/01/2023.

Ad ogni buon fine, si rammenta, altresì, che la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25 c. 8 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 è estranea alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Distinti saluti,

**Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Alessia Delle Site)**

ACEA ATO 2 S.p.A.

Allegati:

- n. 1: nota prot. n. 3217 del 11/09/2019 - Richiesta di rilascio del parere di competenza alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti
- n. 2: nota prot. n. 15392 del 07/11/2019 - Parere di merito archeologico ex art 25 D. lgs. 50/2016 (riportata nell'elaborato A194PD R006 6 – Studio Archeologico)
- n. 3: Piano delle Indagini Archeologiche
- n. 4: nota prot. n. 16184 del 15/12/2020 - Approvazione Piano delle Indagini Archeologiche preventive (riportata nell'elaborato A194PD R006 6 – Studio Archeologico)
- n. 5: nota prot. n. 0279920/21 del 09/04/2021 – Trasmissione documentazione redatta dall'archeologo a seguito delle indagini
- n. 6: nota prot. n. 5564 del 11/05/2021 - Parere di competenza con prescrizioni (riportata nell'elaborato A194PD R006 6 – Studio Archeologico)
- n. 7: parere del Nucleo di Alta Consulenza del 16/12/2022 prot. n. 0016/U NAC
- n. 8: parere del Nucleo di Alta Consulenza del 19/01/2023 prot. n. 0017/U NAC

**Firmato digitalmente da:
ALESSIA DELLE SITE
Data: 06/03/2023 20:32:20**

Soprintendenza Archeologia, Belle
Arti E Paesaggio Per Le Province
Di Frosinone, Latina E Rieti
Via Pompeo Magno, 2
00192 Roma (RM)

Roma, 11.09.2019
Prot. 3217

Oggetto: Progettazione del "Nuovo Tronco dell'Acquedotto del Peschiera"

Questa Società sta redigendo, in nome e per conto di ACEA ATO2 S.p.A., la progettazione del Nuovo Tronco dell'Acquedotto del Peschiera, dalle sorgenti a Salisano.

Il tracciato dell'acquedotto interessa il territorio della Provincia di Rieti ed in particolare quello dei comuni di Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Belmonte in Sabina, Montenero Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina e Salisano.

L'opera verrà realizzata prevalentemente in galleria con elevate coperture. Nei tratti vallivi (Piana di San Vittorino, Valle del Salto, Valle del Turano, Valle del Fosso Ariana - Piana delle Molette) gli attraversamenti saranno sempre in sotterraneo, ma con limitate coperture rispetto al piano campagna.

Con la presente si chiede il rilascio del parere di competenza riguardo alle opere in oggetto e, a tal fine, si allegano gli elaborati progettuali in calce elencati.

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni si prega far riferimento a:
Marino Dipierro tel. 06 57992625 – 3483643045 - fax 06 57992629.
MAIL : marino.dipierro@aceaspa.it PEC : laboratori.ingegneria@pec.aceaspa.it
In attesa di un Vs. riscontro si porgono distinti saluti.

A disposizione per ogni chiarimento e in attesa di un riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile
Ing. Antonio Iele



Allegati: n° 2 copie dei seguenti elaborati:

- n° A194PFR0060 – Studio Archeologico Preliminare
- n° A194PFR0090 – Studio di fattibilità ambientale e paesaggistica
- n° A194PFD0140 – Planimetria generale delle opere di progetto, aree di cantiere, viabilità ed interferenze
- n° A194PFD0260 – Planimetria generale e opere di attraversamento della Piana di San Vittorino
- n° A194PFD0270 – Planimetria e profilo opere di derivazione
- n° A194PFD0280 – Planimetria generale tronco superiore e profilo idraulico schematico di progetto
- n° A194PFD0290 – Planimetria e profili tracciato di progetto 1/4 e sezioni tipo
- n° A194PFD0300 – Planimetria e profili tracciato di progetto 2/4 e sezioni tipo
- n° A194PFD0310 – Planimetria e profili tracciato di progetto 3/4 e sezioni tipo



Roma, 09.11.2019

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti

Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

Lettera inviata solo tramite E-MAIL.
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai
sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47 l e 2 d lgs. 82/2005

All'Acqa Elabori S.p.a.
Laboratori.Ingegneria@pec.acqaspa.it

Acqa Elabori S.p.A.
PROT. ARRIVO N. 3955 DEI 08.11.19
Di Rocca conferma Accettazione

MBAC-SABAP-LAZ N. 15393

class 34 / 19 / 04 fasc. 236
(da citare nella risposta)

Allegati

OGGETTO: progettazione del "Nuovo Tronco dell'Acquedotto del Peschiera" dalle sorgenti in comune di Castel Sant'Angelo alla Centrale di Salisano (comuni di Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Belmonte in Sabina, Montenero Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina e Salisano). Parere di merito archeologico ex art. 25 D. Lgs. 50/2016.

In esito all'esame degli elaborati progettuali pervenuti allegati a nota di codesta rispettabile Società Prot. 3217 dell'11.09.2019, assunta in Atti di questo Ufficio in data 19.09.2019 con il Prot. n. 12715, tenuto conto della Relazione di valutazione del rischio archeologico (VIArch) a firma del tecnico archeologo Dott. C. D'Ammassa ed in ragione delle peculiari caratteristiche dell'opera e dell'iter autorizzativo ad essa inerente, nell'impossibilità di svolgere come d'ordinario indagini archeologiche preventive alla realizzazione dell'opera nei punti in cui le caratteristiche di essa pure lo consentirebbero (piana di San Vittorino, attraversamenti delle valli del Salto, del Turano e del Torrente delle Molette, nonché al termine del tracciato in comune di Salisano), prescrive l'esecuzione di esse nella fase di attuazione del progetto, ove eventuali varianti e i susseguenti adempimenti le situino, anche in difformità alla ubicazione delle aree interessate nella progettazione esaminata.

Ciò, pur potendosi sin d'ora escludere interferenze con manufatti e siti d'interesse archeologico noti al presente, determinerà un margine di rischio nelle risultanze di dette indagini, da valutare all'occorrenza, dovendosi contemperare le istanze della tutela del patrimonio eventualmente messo in luce con quella della fattibilità dell'opera.


Data la notevole delicatezza del caso si ritiene preferibile che dette indagini vengano affidate ad impresa in possesso di specifici, idonei requisiti (categoria "OS 25, scavi archeologici").

In ragione della competenza della Scrivente anche dal punto di vista della valutazione degli aspetti paesaggistici della progettazione, si ricorda la necessità di un ulteriore, specifico coinvolgimento nell'iter di approvazione del progetto.

Cordiali saluti.

I Funzionari Archeologi Responsabili dell'istruttoria
(Dott. Alessandro Betori, Dott.ssa Francesca Licordari)

LA SOPRINTENDENTE
(DOTT.SSA PAOLA REFICE)



Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti
tel. 063265961; fax 063214447; e-mail: sabap-laz@beniculturali.it; pec: mbac-sabap-laz@mailcert.beniculturali.it

Piano di intervento di Indagini Archeologiche Preventive “Nuovo Tronco Superiore Acquedotto Peschiera”

Il progetto prevede la realizzazione di 5 manufatti, indicati con la sigla M1, M2, M3, M4 e M5 ed un intervento per la realizzazione di uno scatolare, SG1. Per ciascun lotto si prevede un intervento mirato che garantisca la miglior comprensione e permetta di restituire le risposte più esaustive possibili.

M1 Loc. Sorgenti del Peschiera, comune di Castel Sant’Angelo – Foglio 28, particella 600

Da progetto deve essere realizzato un manufatto di forma pentagonale che occupa una superficie di circa 365 mq, e per una profondità di 15 metri. Si propone lo scavo di sbancamento sull'intera superficie del manufatto fino ad una profondità, presunta, di 4 metri dall'attuale piano di campagna. E' praticamente certo che verrà intercettata la falda acquifera, si cercherà, pertanto, di garantire la migliore lettura stratigrafica con l'utilizzo di idrovore per mantenere il fondo scavo il più possibile asciutto. Come già constatato dai risultati della relazione di ViArch, il rischio archeologico è molto basso, sarà comunque rilevante dare la sequenza stratigrafica dei livelli di sabbie, ghiaie, limi ed altro.




Figura 1 Localizzazione e inquadramento area di intervento M1

M2 Loc. Sorgenti del Peschiera, comune di Cittaducale – Foglio 45, particella 182

Il progetto prevede la realizzazione di un manufatto trapezoidale i cui lati lunghi misurano 17 metri e sono orientati N-S; l'impronta del manufatto occupa una superficie di circa 230 mq e giungerà ad una profondità di 15 metri.

Come anche per M1 è presente la problematica relativa alla quota della falda. In questo caso, comunque, il piano di calpestio attuale è costituito da terreno di riporto per circa 2/3 metri. A differenza del lotto M1, che prevede uno sbancamento su tutta la superficie che occuperà il manufatto, in questo caso, si propone la realizzazione di due trincee in corrispondenza dei lati lunghi del manufatto stesso, per una profondità di circa 5 metri (considerando che i primi 3 metri sono di riporto), ed una larghezza, a fondo scavo, di 1 metro.



Figura 2 Localizzazione e inquadramento area di intervento M1

M3 Loc. Sorgenti del Peschiera, comune di Cittaducale – Foglio 45, particelle 93, 92, 176, 175, 96
M4 Loc. Ara Vecchia, comune di Cittaducale – Foglio 45, particelle 302 e 270
M5 Loc. Case Pagani, comune di Cittaducale – Foglio 45, particelle 106, 305, 274, 177

Il rischio archeologico rilevato, sulla base della ViArch, presente anche sui siti M3, M4 e M5 è basso e si propone in questa prima fase di indagini preventive un intervento non invasivo, con l'effettuazione di indagini geofisiche. I tre siti prescelti hanno, apparentemente, un terreno vario, mosso, in discesa e inframezzato da arbusti e altro, oltre ad avere forma irregolare. Sono collocati sulla pedemontana, quindi su possibili distacchi di terreno, accumuli di colluvio o fronti di frana. Si ritiene utile effettuare linee di resistività, magari ogni 3-4 m, sulla maggiore superficie possibile, per cui ben oltre l'impronta del futuro manufatto. Questo tipo di indagine geofisica riesce ad andare in profondità e può cogliere maggiormente le differenze di terreno, di composizione, individuando eventuali strade, strati più o meno compatti, paleovalvei ecc. in questo caso.

Nello specifico sul sito **M3** è previsto la realizzazione di un manufatto che occupa una superficie di circa 320 mq ed una serie di lavorazioni su una superficie complessiva di circa 1100 mq. Al fine di rendere maggiormente esaustive le indagine geofisiche si propone di effettuare le stesse, come sopra descritte, su una superficie di circa 3850 mq.




Figura 3 In rosso l'ingombro del manufatto, campito in blu area di indagine geofisica

Nello specifico sul sito **M4** è previsto la realizzazione di un manufatto che occupa una superficie di circa 230 mq. Al fine di rendere maggiormente esaustive le indagine geofisiche si propone di effettuare le stesse, come sopra descritte, su una superficie di circa 3850 mq.




Figura 4 In rosso l'ingombro del manufatto, campito in blu area di indagine geofisica

Nello specifico sul sito **M5** è previsto la realizzazione di un manufatto che occupa una superficie di circa 80 mq ed una serie di lavorazioni su una superficie complessiva di circa 1700 mq. Al fine di rendere maggiormente esaustive le indagine geofisiche si propone di effettuare le stesse, come sopra descritte, su una superficie di circa 6000 mq.




Figura 5 In rosso l'ingombro del manufatto, campito in blu area di indagine geofisica

SG1 Loc. Colle Mare, comune di Belmonte in Sabina, Foglio 3, particelle 118 e 117

Il progetto prevede la realizzazione di uno scatolare e opere accessorie su una superficie di 6500 mq circa che raggiungono una profondità di 15 metri dall'attuale piano di campagna.

Il rischio archeologico nell'area interessata è molto alto: nelle immediate vicinanze non è escluso che vi passasse l'antica via Salaria, di cui un tratto è stato individuato nella vicina località di Ponte Sambuco, a circa 6 km dal sito interessato dalle lavorazioni. Oltre al rischio di intercettare l'antica arteria, non si esclude che vi possano essere delle presenze materiali ad essa connesse.

Dalle caratteristiche del terreno e dell'opera, si può procedere con un'indagine geofisica, prima di tutto estensiva, con ampiezza maggiore rispetto all'area che verrà interessata dallo scatolare in questione: si propone di effettuare l'indagine su una superficie di circa 10000 mq. La geofisica estensiva deve essere eseguita con georadar multi sensore e può raggiungere una profondità di 5-6 m, anche oltre ma dipende dall'ampiezza delle strisciate e dal settaggio dello strumento. In alternativa vi sono nuovi strumenti di magnetometria, con risoluzione meno puntuale ma capaci di indicare le profondità e utili per individuare

"vuoti" e "pieni": Il tutto dovrà essere integrato da altre indagini geofisiche attive, nei punti sensibili e in base ai risultati delle prime geofisiche estensive, come linee di resistività, capaci di leggere il sottosuolo in modo puntuale e con varie profondità, fino anche alla quota prevista di fondo scavo di 15 m.

Dal punto di vista archeologico si ritiene imprescindibile l'effettuazione delle due diverse fasi, indagini estensive seguite da indagini puntuali che possano leggere in profondità.



Figura 6 In rosso l'ingombro del manufatto, campito in blu area di indagine geofisica

Monteriggioni 11/12/2020

Società Cooperativa Archeologica ARA
 Soc. Coop. Archeologica A.R.A.
 Via Montaroso, 10
 53035 Monteriggioni (SI)
 P.I. e C.F. 00994100527



Roma, 15.12.2020

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Frosinone, Latina e Rieti
Via Pompeo Magno 2 - 00192 ROMA

All' Acea Elabiori S.p.a.
Laboratori.ingegneria@pec.aceaspa.it

Lettera inviata solo tramite E-MAIL
SOSTITUISCE L'ORIGINALE ai
sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000
e art. 47 l e 2 d.lgs. 82/2005

MBAC-SABAP-LAZ N. 16184

Class. 34 / 19 / 04 fasc. 236 / 254
(da citare nella risposta)

Allegati



OGGETTO: progettazione del "Nuovo Tronco dell'Acquedotto del Peschiera" dalle sorgenti in comune di Castel Sant'Angelo (RI) alla Centrale di Salisano (RI) (comuni di Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Belmonte in Sabina, Montenero Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina e Salisano). Piano indagini archeologiche preventive in alcuni punti del tracciato. Approvazione.

In esito all'esame del piano di indagini archeologiche preventive presentato in data 14.12.2020 e assunto agli Atti di questo Ufficio in data 15.12.2020 con il prot. n. 16136, se ne approvano modalità e strategia complessiva, volte a minimizzare il rischio di rinvenimenti archeologici non ponderati in fase di realizzazione dell'opera, in particolare nel punto maggiormente a rischio, lungo il corso del fosso Ariana, presso l'ingresso S della galleria stradale di Rieti della SS 4 "Salaria".


Si approva inoltre formalmente la scelta della Cooperativa Archeologica "ARA", restando a questo punto in attesa della comunicazione ufficiale della data di inizio lavori e del curriculum dei professionisti archeologi e rilevatori impegnativi.

Cordiali saluti.

I Funzionari Archeologi Responsabili dell'istruttoria
(Dott. Alessandro Betori, Dott.ssa Francesca Licordari)

LA SOPRINTENDENTE
(DOTT.SSA PAOLA REFICE)





ACEA ATO2 SpA

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI ROMA E
PER LA PROVINCIA DI RIETI**
Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma (RM)
PEC: mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it

Roma, 09/04/2021
Prot. 0279920/21

Oggetto: Progettazione del “Nuovo Tronco dell’Acquedotto del Peschiera”

Con riferimento all'intervento in oggetto e facendo seguito al Vs parere rilasciato con nota prot. n. 15392 del 07/11/2019, si trasmette su supporto CD-Rom la documentazione redatta dall'archeologo a seguito delle indagini eseguite, ai fini del rilascio del parere definitivo di competenza riguardo alle opere in oggetto.

Per eventuali chiarimenti e comunicazioni si prega far riferimento a:
Marino Dipierro tel. 06 57992625 – 3483643045
MAIL : marino.dipierro@aceaspa.it PEC : acea.ato2@pec.aceaspa.it
In attesa di un Vs. riscontro si porgono distinti saluti.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI
PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA
E PROVINCIA DI VITERBO E TIRRENIA MERIDIONALE
Via Cavalletti, 2 - 00186 ROMA

12 APR. 2021

Ricevuta nota

Il Responsabile
(Ing. Giulia Di Fiore)

Da.....

Allegati:

CD-Rom contenente la relazione relativa alle Indagini Archeologiche Preventive “Nuovo Tronco Superiore Acquedotto Del Peschiera”.



Roma 11.05.2021

Ministero della Cultura

Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per l'area metropolitana di Roma e
per la provincia di Rieti

Alla ACEA Acqua
ACEA ATo 2 S.p.a.
Acea.ato2@pec.aceaspa.it

Protocollo n. 5566
Classificazione: 34.43.01/70
Allegati:

Risposta a nota del 09.04.2021
Protocollo n. 0279920/21
Rif. prot. n. 4877 del 29.04.2021

OGGETTO: progettazione del "Nuovo Tronco dell'Acquedotto del Peschiera" dalle sorgenti in comune di Castel Sant'Angelo (RI) alla Centrale di Salisano (RI) (comuni di Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Rieti, Belmonte in Sabina, Montenero Sabino, Mompeo, Monte San Giovanni in Sabina e Salisano). Piano indagini archeologiche preventive in alcuni punti del tracciato (Cittaducale; S, Giovanni Reatino). Parere di competenza con prescrizioni.

In riferimento all'oggetto, esaminata la documentazione allegata alla nota riscontrata a margine, si prende atto dei risultati delle sei indagini archeologiche preventive, due delle quali effettuate con intervento di scavo, le altre in forma di indagini non invasive, osservando e prescrivendo quanto segue.

Nel caso del Saggio M2 non si ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti preventivi o in corso d'opera sui sedimenti oggetto di indagine, rinviando, per le parti non scavate l'osservazione dei cavi alla fase del corso d'opera;

nel caso del Saggio M1, invece, la presenza in due punti di esso (trincee 4 e 9) di strutture lignee (palificate di bonifica?), di cronologia incerta, rende necessaria l'effettuazione di approfondimenti da eseguirsi con la tecnica delle paratie, con possibilità di indagare all'asciutto le situazioni degne di attenzione. Tale adempimento potrà essere effettuato in corso d'opera o in fase preventiva, secondo convenienza ed opportunità a giudizio di codesta rispettabile Società;

nel caso dei saggi geognostici, dati i risultati che fanno giudicare il rischio archeologico piuttosto basso tranne forse che nel caso di una parte del Saggio M5, si prescrive il monitoraggio delle opere di scavo da parte di società o professionista archeologo qualificati, la scelta della quale o del quale dovrà essere sottoposta per preventiva, anche tacita approvazione a questo Ufficio.

AB/FL

LA SOPRINTENDENTE AD INTERIM
(DOTT.SSA PAOLA REFCE)

Via Cavalletti, 2 - 00186 Roma
Tel. 0667233002/3

mbac-sabap-met-rm@mailcert.beniculturali.it
sabap-met-rm@beniculturali.it



PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

NAC
Nucleo Alta Consulenza

acequa
acqua

Acea Ato 2

**MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERAPER
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA
METROPOLITANA**

NUCLEO ALTA CONSULENZA

Prot. N. 0016/U del 16 dicembre 2022

Parere sul processo autorizzativo del Progetto Peschiera ai sensi dell'art 44 del DL 77/2021 e s.m.i. in relazione al parere già emesso in data 11 maggio 2021 prot. n. 5564 – MIBACT

1.- Viene formulato al Nucleo di Alta Consulenza il seguente quesito:

Se sia necessario, ai sensi del secondo comma art 44 del DL 77/2021 e s.m.i., nel caso di specie, dover procedere alla richiesta di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del d.lgs. n 50 del 2016 e in che modo. Ovvero se, alla luce del parere già emesso dal MIBACT in data 11 maggio 2021 con prot. n. 5564, ciò non si renda più necessario e come si debba proseguire con la relativa fase autorizzativa, dandone anche eventuale comunicazione all'interno della CDS agli organi preposti e/o in altro modo che si dovesse rendere necessario.

Si chiede in sostanza a questo Nucleo di Alta Consulenza, in riferimento all'art. 44 DL 31 maggio 2021, n. 77, come conv. dall'art. 1, comma 1, l. 29 luglio 2021, n. 108, se il parere (con prescrizioni) emesso, in tema di verifica preventiva dell'interesse archeologico (ex art. 25 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici), dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti prot. n. 5564 del'11 maggio 2021 sul nuovo tronco superiore dell'Acquedotto del Peschiera conservi validità anche dopo l'entrata in vigore del detto art. 44, ovvero se debba essere sostituito da un autonomo e distinto parere della Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'art. 29 del medesimo d.-l. n. 77 del 2021.

La risposta al quesito non può che basarsi sul principio generale *tempus regit actus*, in forza del quale ogni atto amministrativo è retto dalla legge vigente al tempo in cui l'atto stesso è stato emanato.

Nella specie, l'atto reca appunto la data dell'11 maggio 2021, vale a dire una data antecedente quella dell'entrata in vigore (1 giugno 2021) dell'art. 29 cit..

Pertanto, se è vero che, ai sensi del citato art. 29, comma 2, «La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero», resta che si tratta di una competenza di eccezione – come in genere per l'intera governance del PNRR, nel cui ambito il caso ricade indipendentemente dal finanziamento - e che non può trovare applicazione, ai sensi dell'art. 14 delle Preleggi, oltre (e prima de) i tempi in essa considerati.

Questo rilievo coinvolge, del resto, tutti gli atti inerenti l'intervento sul nuovo tronco superiore dell'Acquedotto del Peschiera, nei termini in cui si tratti di fattispecie esaurite: e tale è quella del parere in questione.

Più in particolare, poiché l'art. 29 non contiene una disposizione specifica circa un ipotetico riesame, o una rinnovazione, dei pareri già resi dagli organi ordinari, a quel tempo competenti per territorio e per funzione, del Ministero (tale era allora la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti), ne viene che la cura dell'interesse all'archeologia preventiva si è congruamente esaurita nel detto parere dell'11 maggio 2021 e che – anche per ragioni di speditezza, che divengono fondamentali nell'attuazione degli interventi PNRR - non vi è necessità alcuna di rinnovarla, pur nella sopravvenuta operatività dell'art. 44.

Evidenti ragioni di coordinamento e di buona amministrazione, anche a prevenire un bis in idem, conducono a considerare positivamente la prospettiva di una comunicazione ad opera degli scriventi del parere stesso alla Soprintendenza speciale.

Altra questione è poi a quale dei due organi competa la vigilanza sull'adempimento delle prescrizioni contenute nel parere. Pare ci si debba rimettere, a questo riguardo al coordinamento tra le due Soprintendenze.

Nei sensi suesposti s'intende reso il richiesto parere.

Roma, li 16 dicembre 2022

Firmato

Prof Avv Fabio Francario, coordinatore del NAC

Dott. Giuseppe Severini, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato a r., componente del NAC

Dott.ssa Elena Quadri, Consigliere di Stato, componente del NAC

Dott.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere della Corte dei Conti, componente del NAC

Dott. Paolo Gentili, Avvocato dello Stato, componente del NAC

Dott. Vittorio Gennari, Avvocato, segretario del NAC



PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

NAC
Nucleo Alta Consulenza

acequa
acqua

Acea Ato 2

**MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERAPER
L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI ROMA CAPITALE E DELL'AREA
METROPOLITANA**

NUCLEO ALTA CONSULENZA

Prot. N. 0017/U del 19 gennaio 2023

PARERE CON RIFERIMENTO ALLA COMUNICAZIONE M.I.C – SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR IN DATA 5 1 23 RESA IN MERITO AI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA M.I.C. ATTIVATI AI SENSI DELL'ART. 44 DEL DL 77/2021.

1.- Si è chiesto al Nucleo di Alta Consulenza di esprimere il proprio parere con riferimento alla comunicazione del M.I.C. – Soprintendenza Speciale per il PNRR in data 5 1 23 resa “in merito ai procedimenti di competenza M.I.C. attivati ai sensi dell’art. 44 del DL 77/2021”.

La suddetta nota del M.I.C. fa seguito alla comunicazione da parte di ACEA ATO2 spa del 29 12 2022 di indizione della conferenza di servizi decisoria relativa al sotto progetto del nuovo tronco superiore del Peschiera, nella quale, sulla scorta del parere reso dal NAC il 16 12 2022, si è precisato che si riteneva a tutti gli effetti valido ed efficace il parere archeologico già reso in data 11 5 2021 dalla Soprintendenza Archeologica area metropolitana di Roma e provincia, e che non se ne riteneva pertanto necessario il rinnovo da parte della Soprintendenza speciale PNRR anche in applicazione del principio *tempus regit actus*.

Nella nota del M.I.C. del 5 1 2023 si sostiene invece la perdurante necessità di acquisire il parere della Soprintendenza speciale PNRR in quanto il suddetto parere dell’11 5 2021 avrebbe espresso valutazioni relative non già “all'intero tracciato dell'infrastruttura in argomento ma si riferisca - come espressamente indicato nell'oggetto - al "Piano delle indagini archeologiche preventive in alcuni punti del

tracciato (Cittaducale; San Giovanni Reatino)" rispetto al quale sono state fornite dalla Soprintendenza indicazioni e considerazioni relative ai saggi effettuati dalla Società nei due Comuni indicati. Pertanto" – si legge sempre nella nota M.I.C. del 5 1 2023 in oggetto – “nelle more di ulteriori informazioni e approfondimenti che verranno acquisiti direttamente presso la Soprintendenza competente, questo Ufficio ritiene che l'atto sopra richiamato (prot.n.5564/2021), per contenuto e oggetto, non possa essere considerato - in alcun modo - assorbente del complesso delle attività relative alle procedure di cui all'art.25 del D.Lgs.n.50/2016 sulla totalità del tracciato, conseguentemente, il parere ex art.25 del D.Lgs.n.50/2016 deve essere ancora acquisto in merito al progetto in argomento”.

Dopo aver ribadito che “le valutazioni conclusive della verifica di interesse archeologico ex art.25 del D.Lgs.n.50/2016, sopra richiamate, devono essere acquisite anche ai fini dell'espressione del parere di competenza di questo Ministero nell'ambito della procedura di VIA, sulla scorta della documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico ai sensi del più volte citato art. 25 del D.Lgs.50/2016” e precisato che “la tabella di sintesi sopra richiamata allegata alla nota di indizione dovrà essere integrata con le competenze attribuite a questo Ministero dall'attuale normativa di VIA”, sempre nella medesima nota il M.I.C. ha inoltre osservato che “gli esiti della conferenza di servizi di cui trattasi devono recepire obbligatoriamente i pareri ex art.25 del D.Lgs.n.50/2016, art.23 del D.Lgs.n.152/2006 e art.146 del D.Lgs.n.42/2004, pertanto, le tempistiche previste per lo svolgimento della medesima, preso atto dello stato di avanzamento delle procedure sopra richiamate, potrebbero, non risultare coerenti con la definizione del progetto alla quale si giungerà soltanto al termine dell'espletamento della procedura di VIA e dell'adozione del relativo provvedimento che rende vincolanti le eventuali condizioni ambientali in esso contenute”.

Ciò premesso, si è chiesto al NAC di rendere parere con specifico riguardo alla asserita assenza di un parere definitivo archeologico e ai tempi di chiusura della procedura di VIA.

2.- Sotto il primo profilo, il NAC ritiene che non si possa seriamente dubitare del fatto che il parere già reso dalla Soprintendenza l'11 5 2021, anteriormente alla creazione della Soprintendenza speciale PNRR, sia pienamente valido ed efficace ai fini del procedimento de quo.

La nota della Soprintendenza Speciale PNRR incorre in un grossolano errore indotto dall'espressione letteralmente impiegata nella descrizione dell'oggetto del parere reso l'11 5 2021 allorquando si fa riferimento al “Piano indagini archeologiche preventive in alcuni punti del tracciato (Cittaducale; S Giovanni reatino)”. La distratta

e formalistica lettura dell'inciso "in alcuni punti del tracciato", contenuto nella descrizione dell'oggetto del parere, ha evidentemente indotto la Soprintendenza Speciale PNRR a ritenere che il parere non fosse stato ancora definitivamente reso in quanto dovevano essere ancora effettuati ulteriori saggi, da svolgere nelle restanti parti del territorio interessate dalla "totalità del tracciato" (enfasi in neretto propria della nota della Soprintendenza Speciale PNRR).

Il fatto che le indagini archeologiche preventive effettuate ("due effettuate con intervento di scavo, le altre in forma di indagini non invasive") abbiano interessato solo "alcuni punti del tracciato (Cittaduale; S Giovanni Reatino)" e non la "totalità del tracciato", non implica di per sé la conclusione che il territorio dei restanti comuni toccati dal tracciato non abbia formato oggetto di alcuna valutazione di interesse archeologico, sicché tale valutazione resti tuttora da compiere.

Com'è noto, infatti, la valutazione preventiva d'interesse archeologico è retta pur sempre dall'art. 25 d.lgs. 50/2016, i cui primi tre commi prevedono che la stazione appaltante trasmetta alla Soprintendenza competente il progetto di fattibilità corredato delle necessarie indagini di interesse archeologico documentali che la stazione appaltante deve avere preventivamente effettuato con i contenuti e le modalità delineati dal comma 1 seconda parte e dal comma 2 dell'art. 25 stesso. In esito a questa trasmissione, il comma 3 prevede che il Soprintendente richieda la verifica preventiva dell'interesse archeologico, specificamente disciplinata dai commi 8 e seguenti, "qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione". Il comma 3 dell'art. 25 è dunque chiaro nel prevedere che debba essere sottoposta a verifica preventiva di interesse archeologico non sempre e comunque l'intera area occupata dal progetto, bensì soltanto la parte di questa in relazione alla quale il Soprintendente, verificate le indagini preliminari a corredo del progetto di fattibilità, abbia ritenuto necessaria la verifica stessa.

Nel caso di specie, non v'è motivo di dubitare che il parere della Soprintendenza territoriale del 2021 sia stato reso a conclusione di indagini effettuate dalla stazione appaltante appunto su richiesta della Soprintendenza stessa ai sensi del comma 3 ora richiamato.

Depongono in questo senso non solo quanto viene sostanzialmente affermato nel parere ("si prende atto dei risultati delle sei indagini archeologiche preventive, due delle quali effettuate con intervento di scavo, le altre in forma di indagini non invasive") e l'espressa e non ambigua qualificazione come "parere di competenza con prescrizioni", che lasciano chiaramente supporre che si tratti delle conclusioni espresse dalla Soprintendenza ai sensi del comma 11 dell'art. 25 appunto a conclusione della verifica preventiva; ma anche e soprattutto le evidenze documentali del procedimento concretamente svolto, che dimostrano come la limitazione dei saggi di scavo e delle

indagini archeologiche non invasive ai soli comuni di Cittaducale e di San Giovanni Reatino sia dipeso unicamente dal fatto che, riguardo agli altri comuni interessati dal tracciato, il Soprintendente territoriale non ebbe a suo tempo a prescrivere verifiche preventive ex art. 25 commi 8 e ss. e ritenne soddisfacente quanto riferito e documentato dalla stazione appaltante nello studio archeologico preliminare presentato a corredo del progetto di fattibilità, giusta i commi 1 e 2 dell'art. 25 di cui sopra si è detto.

La compiuta ricostruzione del procedimento seguito dimostra peraltro come il parere definitivo sia stato in realtà rilasciato già nel 2019, allorquando la Soprintendenza territorialmente competente, “in esito all'esame degli elaborati progettuali pervenuti ... tenuto conto della Relazione di valutazione del rischio archeologico (VIArch) a firma del tecnico archeologo Dott. C. D'Ammassa”, con nota prot 15392 del 7 11 2019 (ALL. 1) rende il “parere di merito archeologico ex art 25 D. lgs. 50/2016” nei seguenti termini: “in ragione delle peculiari caratteristiche dell'opera e dell'iter autorizzativo ad essa inerente, nell'impossibilità di svolgere come d'ordinario indagini archeologiche preventive alla realizzazione dell'opera nei punti in cui le caratteristiche di essa pure lo consentirebbero (piana di San Vitorino, attraversamento delle valli del Salto, del Turano e del Torrente delle Molette, nonché al termine del tracciato in comune di Salisano), prescrive l'esecuzione di esse nella fase di attuazione progetto, ove eventuali varianti e i susseguenti adempimenti le situino, anche in difformità alla ubicazione delle aree interessate nella progettazione esaminata. Ciò, pur potendosi sin d'ora escludere interferenze con manufatti e siti d'interesse archeologico noti al presente, determinerà un margine di rischio nelle risultanze di dette indagini, da valutare all'occorrenza, dovendosi contemperare le istanze della tutela del patrimonio eventualmente messo in luce con quelle della fattibilità dell'opera”. Parere di merito ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 50/2016 favorevole, rilasciato con la sola prescrizione di eseguire le indagini archeologiche nella fase di attuazione del progetto. Successivamente al parere favorevole espresso dal CSLP sul progetto definitivo, viene concordato con la Soprintendenza il piano delle indagini archeologiche da eseguire nelle zone ritenute maggiormente sensibili (ALL. 2), terminate le quali (cfr. relazione ARA dell'11 12 2020 – ALL. 3) viene chiesto alla competente Soprintendenza di dare seguito al parere già rilasciato con not prot 15392 del 7 11 2019 pronunciando il “parere definitivo di competenza riguardo alle opere in oggetto” (cfr nota ACEA ATO2 del 9 4 2021 – ALL. 4). L'11 5 2021 viene conseguentemente reso il “parere di competenza con prescrizioni” (ALL. 5), che la Soprintendenza Speciale PNRR assumerebbe non possa esser considerato tale ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 50/2016 perché non avrebbe interessato la totalità del tracciato ma solo alcuni suoi punti.

Chiarito l'errore insito nel ritenere che l'individuazione delle aree non sia stata frutto di una scelta ragionata e concordata con la competente Soprintendenza territoriale ed appurato che la necessità di effettuare saggi lungo l'intero tracciato sia stata esclusa dalla stessa Soprintendenza territoriale, che ha conseguentemente

rilasciato parere ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 50/2016, va comunque ribadito quanto già osservato da questo organismo consultivo nel parere precedentemente reso con riferimento alla sufficienza e validità del parere della Soprintendenza territoriale dell'11 5 2021. E cioè che, dal momento che la cura dell'interesse alla Archeologia preventiva era stato esaustivamente espletato con il parere 11 maggio 2021; dal momento che il parere viene reso dalla Soprintendenza Territoriale dopo adeguata istruttoria nel corso della quale vengono espletati e vagliati i saggi richiesti; e dal momento che il parere risulta pertanto reso prima che potesse radicarsi alcuna competenza in capo alla Soprintendenza Speciale PNRR, istituita solo successivamente in base all'art 29 del DL 77/2021, in virtù del principio tempus regit actus il parere conserva piena validità ed efficacia in seno al procedimento destinato a concludersi con la conferenza di servizi, senza che vi sia dunque necessità di acquisire un nuovo parere da parte della Soprintendenza Speciale PNRR.

Pare difficile per altro verso ipotizzare che la nota della Soprintendenza Speciale PNRR del 5 1 2023 possa mai valere come implicito annullamento d'ufficio del parere precedentemente reso dalla Soprintendenza Territoriale. Non solo perché non si rinvergono norme attributive di un tale potere e perché la stessa Soprintendenza Speciale non qualifica mai come tale l'atto, ma anche perché non è esternato quale sarebbe il sopravvenuto interesse pubblico attuale che lo giustificerebbe a distanza di oltre due anni. Sotto questo profilo, va anzi considerato che la Soprintendenza Speciale per il PNRR viene istituita con l'art. 29 DL 77/2021 "Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR", prevedendo espressamente che i "poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio" possano essere esercitati solo "In caso di necessità e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR". Nel caso di specie, l'allontanamento dalla finalità istituzionale è assolutamente evidente, nel momento in cui la sostituzione della Soprintendenza Speciale si rivela non già misura di semplificazione volta ad assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, ma, al contrario, crea inutili aggravii procedurali, ritardando e compromettendo la tempestiva realizzazione del piano.

Conclusivamente, lo scrivente Nucleo di Alta Consulenza è dell'avviso che, per quanto riguarda l'acquisizione del parere archeologico, l'atto d'indizione della conferenza di servizi sia stato correttamente inviato alla Soprintendenza Speciale PNRR per conoscenza e non per attivare l'esercizio di competenze proprie nel rilascio di un parere archeologico che risulta a tutti gli effetti già acquisito.

3.- Sotto il secondo profilo si è chiesto al NAC di esprimersi anche in merito ai profili più strettamente procedurali messi in discussione dalla nota della Soprintendenza Speciale.

Dopo aver richiamato “le criticità” derivanti dal “quadro di approfondimenti documentali già richiesti” in merito ad altro distinto progetto di cui alla nota 943/2022 e sottolineato che “gli esiti della conferenza di servizi di cui trattasi devono recepire obbligatoriamente i pareri ex art.25 del D. Lgs. n.50/2016, art.23 del D. Lgs. n. 152/2006 e art.146 del D. Lgs. n.42/2004”, la Soprintendenza Speciale osserva conclusivamente che “le tempistiche previste per lo svolgimento della medesima, preso atto dello stato di avanzamento delle procedure sopra richiamate, potrebbero, non risultare coerenti con la definizione del progetto alla quale si giungerà soltanto al termine dell'espletamento della procedura di VIA e dell'adozione del relativo provvedimento che rende vincolanti le eventuali condizioni ambientali in esso contenute”.

In realtà non sono del tutto chiari né il senso dell'affermazione, né la conclusione che s'intenderebbe raggiungere lamentando la incoerenza delle tempistiche della conferenza di servizi rispetto a quelli necessari per l'espletamento delle procedure di VIA.

Sotto questo profilo, dovrebbe essere sufficiente precisare che la tempistica indicata nell'atto d'indizione della conferenza di servizi non è stabilita discrezionalmente dalla stazione appaltante, ma, come ripetutamente e chiaramente affermato nell'atto medesimo, deriva dall'applicazione al caso di specie dell'art. 44, terzo comma, del DL 77/2021. Le disposizioni recate dal citato terzo comma disciplinano la procedura di VIA in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV, tra i quali è compreso l'ammodernamento e la messa in sicurezza del sistema acquedottistico del Peschiera, prevedendo che “in relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente decreto, per la cui realizzazione è nominato un commissario straordinario ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, fermo quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica altresì la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4 comma 2, secondo periodo del decreto legge n. 32 del 2010...”. Com'è noto, la previsione del dimezzamento dei termini è stata espressamente introdotta dall'art. 4 del d l 32 del 18 4 2019 al fine di raccordare la conclusione della procedura di VIA con il termine di 90 giorni (derivante dal combinato disposto dell'art. 44, quarto comma, del DL 77/2021 con l'art. 14 bis della l. 241/1990) per la conclusione delle conferenze di servizi delle opere indicate nel citato Allegato IV. Per tale motivo, del tutto correttamente l'atto d'indizione della conferenza di servizi ha dimezzato i termini ordinariamente previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del d. lgs. n. 152/2006 per la procedura di VIA.

Potrebbe tuttavia residuare il dubbio che la Soprintendenza Speciale PNRR abbia inteso sostenere che la conclusione della procedura di valutazione dell'interesse archeologico dipenderebbe unicamente dalla valutazione discrezionale della

competente Soprintendenza (cfr. art 25 comma 9 d.lgs. n. 50/2016 : “La procedura si conclude entro un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all’estensione dell’area interessata ...”), che sotto questo profilo condizionerebbe quindi gli stessi termini di conclusione della VIA e della conferenza di servizi, vanificandoli di fatto. Sotto questo specifico profilo, oltre a ribadire che la Soprintendenza Speciale per il PNRR viene istituita “Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR” e non per pregiudicarne o ritardarne la sua realizzazione, preme ricordare che, sempre per assicurare il rispetto di tale finalità, sono state finanche concordate con la Direzione Generale del M.I.C. apposite Linee guida, adottate dal Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta del 18 novembre 2022, espressamente volte a disciplinare la verifica preventiva dell’interesse archeologico all’interno del procedimento tecnico amministrativo di cui all’art. 44 del DL n. 77/2021.

Torna pertanto opportuno ricordare quanto disposto dalle suddette Linee guida:

“..... Laddove fosse adottata la modalità procedimentale “in serie”, cioè di porre in essere le indagini di archeologia preventiva di cui all’art. 25 comma 8 e seguenti del Codice e, solo all’esito della procedura (vedasi paragrafo 8.2 delle Linee Guida del 14 febbraio 2022) comunicarne l’esito in sede di conferenza dei servizi, l’intero procedimento amministrativo ex art. 44 del DL 77/2021 rimarrebbe di fatto impedito per un tempo significativo, che potrebbe compromettere la realizzazione dell’opera entro i termini previsti dal PNRR (principio n. 2).

Si tratta, come detto, di una modalità procedimentale “in serie” che non appare coerente con l’architettura procedurale della disciplina speciale acceleratoria di cui al più volte richiamato art. 44 del DL n. 77/2021, che disciplina segmenti procedimentali “in parallelo” al fine di contenere i tempi approvativi dei progetti del PNRR in ossequio al “principio n. 2”, ispirandosi al principio di rango costituzionale di “leale collaborazione”.

- b2. tenuto conto che, nel caso di progetti del PNRR “l’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’opera” (di cui al principio n. 1) passa necessariamente anche attraverso il rigoroso rispetto dei tempi del PNRR (obbligo di rendicontazione entro giugno 2026, con il conseguente rischio di defianziamento dell’opera), si appalesa la possibilità di procedere secondo una modalità procedimentale “in parallelo”, che comunque assicuri le inderogabili esigenze di tutela del patrimonio archeologico.

Pertanto, secondo questa modalità procedimentale, si potrebbe comunicare in sede di conferenza di servizi l’esito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 25 comma 3 del Codice, in uno con le prescrizioni ad essa associate, relative alle attività di indagine da svolgere ai sensi dell’art. 25 comma 8 e seguenti del Codice, con

particolare riferimento al contenuto dell'accordo con la stazione appaltante stipulato ai sensi dell'art. 25 comma 14 del Codice.

Ciò consentirebbe di non terminare effetti ostativi sull'attività della conferenza di servizi e, conseguentemente di non impedire la prosecuzione del procedimento ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 44 del D.L. n. 77/2021.

Resterebbe, ovviamente l'obbligo di adempiere alle impartite prescrizioni, che consentirebbe il necessario perfezionamento della verifica preventiva dell'interesse archeologico. Il progetto, includente l'ottemperanza alle prescrizioni, sarebbe successivamente oggetto, tra l'altro, dell'attività di verifica della progettazione ex art. 26 del Codice.

Va tenuto conto che detta modalità procedimentale "in parallelo" è stata già analogamente adottata dal Comitato Speciale, in sede di esame dei progetti del PNRR, riguardo l'attività conoscitiva del terreno e del territorio. A titolo di esempio, all'interno del parere sul progetto relativo alla circonvallazione ferroviaria di Trento, si rintraccia quanto segue: "da quanto sopra considerato, si rintracciano le motivazioni che spingono questo Comitato Speciale alla adozione di un dispositivo finale che tenga conto, al tempo stesso, delle distinte esigenze di procedibilità e di garanzia della qualità e completezza della progettazione di fattibilità tecnica ed economica da porre a base della procedura di affidamento".

Conseguentemente (secondo la modalità "b2"), in ragione delle "preminenti esigenze di appaltabilità dell'opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR", ciò potrebbe avvenire, a seconda dei casi:

- in sede di verifica ex art. 26 del Codice sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, prima della procedura di affidamento dei lavori ("ipotesi 1");
- oppure, "extrema ratio", in sede di verifica ex art. 26 del Codice sul progetto esecutivo, prima della realizzazione dei lavori ("ipotesi 2"). In tal caso, il capitolato speciale di appalto dovrebbe puntualmente e rigorosamente disciplinare, a tutela dell'interesse pubblico sotteso, i possibili scenari contrattuali che potrebbero derivare in ragione dell'esito della verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Tutto ciò premesso ed osservato, la Conferenza di servizi si chiuderà facendo salve le determinazioni della Soprintendenza secondo le previsioni dell'art. 25 comma 9 del Codice, conseguenti all'esito finale delle indagini indicate nell'accordo di cui al comma 14 del medesimo articolo".

Fermo dunque restando che nel caso di specie il parere deve intendersi a tutti gli effetti già validamente reso dalla Soprintendenza territoriale (il 7 11 2019 e) l'11 5 2021, anche in base alle indicazioni generalmente fornite dalle suddette Linee guida si

può dunque ritenere che la procedura di VIA possa e debba in ogni caso concludersi senza che sia necessaria la previa acquisizione del parere archeologico della Soprintendenza Speciale PNRR.

Nei termini sopra esposti s'intende reso il richiesto parere.

Roma, li 19 gennaio 2023

Firmato

Prof Avv Fabio Francario, coordinatore del NAC

Dott. Giuseppe Severini, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato a r., componente del NAC

Dott.ssa Elena Quadri, Consigliere di Stato, componente del NAC

Dott.ssa Cristiana Rondoni, Consigliere della Corte dei Conti, componente del NAC

Dottor Andrea Baldanza, Consigliere della Corte dei Conti, componente del NAC

Dott. Paolo Gentili, Avvocato dello Stato, componente del NAC

Dott. Vittorio Gennari, Avvocato, segretario del NAC